



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 88 – 06 FEBBRAIO 2026

Riunione del 28 Gennaio 2026

58.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO

- Sig. **BARBAGALLO Giovanni**

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento a carico di:

- *Sig. Barbagallo Giovanni, per aver organizzato e pubblicizzato, in qualità di referente CSAIN, il circuito regionale minivolley CSAIN, con prima tappa fissata al 26 ottobre 2025 presso il Palavolcan Acireale, in assenza della previa autorizzazione della FIPAV, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18, RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.*

All’udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il sostituto procuratore e nessuno per l’inculpato.

Preliminamente il sostituto procuratore federale comunicava di aver raggiunto un accordo per l’applicazione della sanzione ex art. 33 Regolamento giurisdizionale, come da documento già depositato.

Il tribunale, all’esito della camera di consiglio, leggeva il dispositivo con termine di giorni dieci per il deposito delle motivazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento prende le mosse dall’esposto del Presidente del Comitato provinciale di Catania che comunicava il comportamento disciplinamente rilevante tenuto dal tesserato Barbagallo Giovanni per aver lo stesso organizzato un torneo di Minivolley per un’associazione non aderente alla FIPAV e per



il quale nessuna autorizzazione era stata rilasciata. Il fatto oltre a non essere disconosciuto dall'inculpato, risulta provato dalle indagini svolte dalla procura. L'azione dell'inculpato viola le norme contestate con il capo di incriminazione ed è meritevole di sanzione; in considerazione della riduzione della sanzione per il rito scelto, la proposta delle parti e della procura può ritenersi congrua.

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto dispone a carico del tesserato Giovanni Barbagallo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni trenta.

Roma, 02 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Rosi".

Affissione all'Albo 06 Febbraio 2026